

COMUNE di PADERNO DUGNANO CITTA' METROPOLITANA di MILANO  
CONTRATTO di SERVIZIO per la GESTIONE dei PARCHEGGI PUBBLICI  
e delle AREE di SOSTA a PAGAMENTO

L'anno 2016 del giorno 07 del mese di settembre, in Paderno Dugnano

TRA

il **Comune di Paderno Dugnano**, con sede legale in via Grandi 15 di Paderno Dugnano (MI) - C.F. 02866100155, nel seguito sinteticamente definito anche "Comune", rappresentato nel presente atto dalla signora arch. Franca Rossetti, in qualità di Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, nata a Milano il 02/07/1960, che interviene in questo atto in nome e per conto del Comune medesimo - ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16.11.2015

e

La società **A.G.E.S. S.p.A.**, con sede legale in via Oslavia 21 di Paderno Dugnano (MI) - C.F. 02286490962, iscritta alla C.C.I.A.A. MI nella sezione ordinaria il 23.10.1996 con numero di repertorio economico amministrativo 1507374, e nel seguito sinteticamente definita anche "Gestore" o anche "Azienda" o "AGES", rappresentata nel presente atto dal signor Giancarlo Joli, in qualità di Direttore Amministrativo, nato a Lodi il 09/06/1951.

**PREMESSO CHE**

Con deliberazione n. 55 del 16.11.2015 il Consiglio Comunale ha demandato la gestione del servizio di refezione scolastica e di gestione dei parcheggi comunali con sosta a pagamento, mediante affidamento *in house* al Gestore, società partecipata dal Comune al 100%, sulla quale il Comune esercita il potere di controllo analogo in base al titolo VI del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", avente ad oggetto "il Controllo delle partecipate non quotate", demandando al Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente sopra menzionato la sottoscrizione del presente atto.

L'Assemblea di AGES S.p.A, ha approvato, a propria volta, nella seduta del 26.1.2016, l'assunzione della gestione del servizio in oggetto, autorizzando il Direttore Amministrativo alla firma del presente contratto.

## I. PARTE GENERALE

### **Art. 01 --Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato per brevità "contratto".

### **Art. 02 - Oggetto del contratto**

1. Con il presente contratto il Comune di Paderno Dugnano affida ad A.GE.S. S.p.A che accetta, la gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento, come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 2015 e dai relativi allegati.

### **Art. 03 --Durata**

1. La durata del presente Contratto è fissata in anni 10 (dieci), a decorrere dal 02/08/2016.
2. Alla scadenza il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta.

## II. PARTE TECNICA

### **Art. 04 - Oggetto del servizio**

1. Il servizio di gestione dei parcheggi di proprietà comunale ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. la gestione di parcheggi pubblici a pagamento in strutture, senza obbligo di custodia;
2. la gestione di parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento non custoditi su aree pubbliche, di uso pubblico e in carreggiata stradale.

2. La Società si obbliga a prestare ulteriori servizi che potranno essere richiesti dal Comune, sempre che i servizi richiesti siano accessori e connessi all'oggetto del servizio di cui al presente articolo, anche se temporanei, dopo opportuna verifica di compatibilità tecnico-economica.

3. Le eventuali e successive modifiche riferite alle aree affidate saranno oggetto di apposito atto di consegna da parte del Comune.

4. Eventuali modifiche in riduzione degli stalli di sosta a pagamento assegnati, ivi comprese eventuali sospensioni parziali e temporanee del servizio per esigenze manutentive del Comune o per altre esigenze viabilistiche o di pubblico interesse, non comporteranno compensazioni di

sorta da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del presente contratto.

#### **Art. 05 - Modalità generali di gestione dei servizi da parte del Gestore**

1 Il Gestore effettua la conduzione del servizio secondo le disposizioni emanate dal Comune, che ha potere di indirizzare l'attività della Società.

2. Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche a tali disposizioni anche durante il periodo di gestione, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 del presente contratto.

3. Lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto da parte del Gestore, deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse a disposizione della Società.

4. I servizi verranno gestiti ed erogati secondo termini, condizioni e modalità stabilite dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione del C.d.S., e del Regolamento comunale aree soste a pagamento.

#### **Art. 06 - Obblighi del Gestore**

1. Il gestore è unico affidatario del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento secondo i termini e le altre modalità riportate nel presente contratto.

Il Gestore direttamente organizza e coordina la gestione di parcheggi e sosta a pagamento nelle aree suddette e le attività ad essa connesse, senza soluzione di continuità, rispetto alla precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di successione dei contratti.

2. Per attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento di cui al precedente comma, si intendono:

- 01) l'organizzazione e lo svolgimento del servizio applicando le tariffe indicate nella deliberazione dell'Amministrazione Comunale approvata annualmente e rispettando gli orari stabiliti;
- 02) la vigilanza ed il controllo del corretto utilizzo delle aree e del regolare pagamento della tariffa da parte degli utenti, avvalendosi di proprio personale dipendente nominato con decreto sindacale "Ausiliario della Sosta", con recupero degli importi non pagati e con l'applicazione delle penali previste dallo specifico Regolamento delle aree di sosta a pagamento, ed altresì mediante l'accertamento delle eventuali violazioni delle norme del Codice della Strada, limitatamente alle casistiche di competenza;
- 03) la pulizia delle aree affidate limitatamente ai parcheggi in struttura;

- 04) l'installazione degli impianti e della segnaletica adibiti alla sosta, ivi comprese le eventuali modifiche e rimozioni a seguito di aggiornamento della disciplina delle aree concesse;
- 05) la manutenzione ordinaria e straordinaria, la modifica e l'integrazione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree destinate a parcheggio e sosta a pagamento nonché la formazione *ex novo* di segnaletica per eventuali *nuove* aree assegnate, anche in relazione ai supporti per la segnaletica verticale utilizzati in termini promiscui dal Gestore e dal Comune;
- 06) la fornitura biglietti per il parcheggio a pagamento recanti la stampigliatura del titolare del servizio e della località di emissione e utilizzo, necessario laddove le tariffe applicate non siano omogenee;
- 07) la fornitura biglietti del tipo "Gratta e Sosta", che devono essere disponibili nel maggior numero di punti vendita possibili localizzati nelle vicinanze dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento garantendo un rifornimento costante;
- 08) la fornitura di abbonamenti per la fruizione agevolata del servizio in rapporto alle tariffe disciplinate dal Comune;
- 09) il mantenimento nel tempo di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'esercizio degli impianti e degli spazi collegati, ivi comprese le acquisizioni delle certificazioni degli eventuali nuovi impianti;
- 10) gli oneri connessi alla progettazione ed esecuzione dei lavori necessari per garantire le certificazioni e l'agibilità delle strutture oggetto del presente contratto.

3. Il Gestore si obbliga ad effettuare controlli del buon funzionamento e a mantenere in buono stato d'uso gli impianti e le attrezzature e a procedere al loro adeguamento sotto il profilo tecnologico, nonché a garantire la regolare erogazione del servizio.

4. E' fatto obbligo al Gestore di inviare al Comune, nell'eventualità di nuove installazioni, copia del certificato di regolare esecuzione di opere e impianti, con dettagliata descrizione degli stessi, entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere e degli impianti, accludendo le certificazioni dei materiali ed impianti.

5. Il Gestore si obbliga ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti, tutte le norme e le prescrizioni vigenti e introdotte nelle singole materie durante il periodo di affidamento del servizio, nonché le norme regolamentari e le ordinanze comunali. Esso è tenuta ad osservare le normative sulla circolazione e sulla sicurezza, nonché ulteriori specifiche disposizioni che attengano alla disciplina dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento.

6. Il Gestore è obbligato a prevedere opportune misure ed informazione preventiva nel caso di sospensione del servizio.

7. Il Gestore assume a proprio carico la gestione di eventuali richieste di danni a Terzi correlati alla gestione del servizio per le quali stipula adeguata assicurazione con primaria compagnia. Correlativamente il Gestore è titolare del rapporto finalizzato al risarcimento dei danni arrecati da Terzi agli impianti ed alle attrezzature dallo stesso gestiti. In caso di affidamento di nuove aree, il Gestore estenderà tale polizza assicurativa.

8. Il Gestore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi/Dipendenti (RCT/O) con primaria compagnia e con decorrenza dalla data del contratto di concessione e durata pari allo stesso.

La polizza, oltre a morte e lesioni personali di Terzi, dovrà coprire anche il danneggiamento e le perdite delle cose di Terzi - compresi i veicoli in custodia - nello svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi e nell'esercizio di tutte le opere in gestione e verso i propri prestatori di lavoro per un massimale per sinistro non inferiore a € 5 (cinque) milioni.

9. L'assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile derivante al Gestore da fatto doloso di persone delle quali lo stesso debba rispondere e dovrà includere il Comune nel novero dei Terzi e prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune.

#### **Art. 07 - Sospensioni temporanee**

1. In qualsiasi momento il Comune può sospendere il servizio per esigenze di interesse pubblico ed il Gestore, a semplice richiesta dello stesso, avrà l'obbligo di ridurre il parcheggio, o inibire la sosta, per il tempo di volta in volta indicato, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

2. Per ridurre il disservizio eventualmente causato da quanto sopra, ove possibile il Comune si riserva la facoltà di localizzare stalli di sosta a pagamento alternativi e per periodi limitati, che il Gestore dovrà gestire analogamente ai parcheggi temporaneamente sospesi.

#### **Art. 08 - Parcheggi ed aree di sosta a pagamento di futura istituzione**

1. Il Comune potrà istituire nuove aree con regolamentazione della sosta a pagamento in aggiunta a quelle attualmente affidate, che saranno gestite dal Gestore secondo il presente contratto.

2. Le eventuali nuove aree saranno consegnate con apposita verbalizzazione e disciplinate dall'ordinanza necessaria.

### **Art. 09 - Oneri e obblighi del Comune**

1. Il Comune è impegnato ad agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui sopra si sostanzia:

- a) nel semplificare l'installazione degli impianti qualora si rendesse necessaria in seguito all'installazione di nuovi parcheggi o aree di sosta a pagamento;
- b) nel garantire la collaborazione degli uffici Comunali dedicati alle attività connesse;
- c) nel collaborare affinché la Società possa estendere le procedure operative del sistema qualità comunale al servizio di gestione parcheggi con sosta a pagamento affidatogli;
- d) nel fornire l'utile collaborazione (fino ad un massimo di 500 visure all'anno) da parte dell'Ufficio Verbali della Polizia Locale, affinché possano essere individuati - mediante interrogazione alle banche dati ministeriali - gli intestatari dei veicoli al fine dell'applicazione delle previste penali in caso di mancato pagamento delle tariffe di sosta.

### **Art. 10 - Corrispettivo del servizio**

1. Il Gestore introiterà tutti i proventi derivanti dalla gestione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento, ivi compresi gli eventuali contributi erogati da Provincia, Regione, Stato per oneri assunti a qualunque titolo dal Gestore medesimo, per l'esecuzione del servizio e attribuibili alla stessa. I proventi varranno a titolo di corrispettivo per gli eventuali costi del servizio, nonché concorreranno alla compensazione degli obblighi di servizi pubblico discendenti da altri contratti di servizio.

2. Ove il Comune avesse la necessità di dover ricoverare a carattere temporaneo ed urgente mezzi connessi ad appalti e servizi di pubblica utilità all'interno di aree e strutture date in concessione, previo preavviso al Gestore, per tali soste non è dovuta esazione se il periodo di utilizzo non è superiore ad una settimana. In caso contrario dovrà essere previsto un rimborso, eventualmente da porre a carico dei soggetti utilizzatori della struttura.

#### **Art. 11 - Gestione relativa al sistema di esazione**

1. Gli strumenti di esazione devono adattarsi ad una condizione di variabilità della tariffa e possedere le necessarie specifiche tecniche e funzionali.
2. Per la gestione delle aree di parcheggio e di sosta a pagamento, la riscossione delle tariffe sarà effettuata in modo integrato tramite biglietti "Gratta e Sosta", abbonamenti e/o impianti automatizzati (parcometri con protezione contro gli agenti atmosferici e conformati per resistere ad eventuali atti di vandalismo; impianto automatico a barriere per autosilos e per aree di parcheggio, corredato da pacchetto elettronico applicativo che consente l'esazione della sosta con monete ed eventualmente predisposto per il pagamento con banconote o con carte elettroniche POS, Carte di Credito/Bancomat), è con ogni altra modalità prevista dal regolamento comunale aree di sosta a pagamento.
3. Sono in ogni caso poste in capo al Gestore tutte le attività stragiudiziali, giudiziali e coattive che lo stesso è obbligato ad attivare per il recupero dei corrispettivi dovuti, nonché l'applicazione delle penali se dovute.
4. Nell'ambito dell'attività di riscossione, i soggetti individuati dal Gestore per la riscossione sono a tutti gli effetti agenti contabili e come tali soggetti all'obbligo della resa del conto.

### **III. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12 - Tariffe**

1. Le tariffe sono stabilite annualmente con deliberazione del competente organo comunale.
2. Il Comune nel determinare le tariffe deve tener conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari del Gestore, anche ai fini di determinare l'eventuale quota di compensazione di obblighi di servizio pubblico, discendente dal contratto di servizio sulla gestione della refezione scolastica.
3. Al fine di quanto previsto nel comma precedente è a carico del Gestore la presentazione del budget annuale del servizio.

#### **Art. 13 - Verifica e controllo tecnico del Comune sui servizi in esecuzione**

1. Il Comune può effettuare ispezioni per verificare la corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento accedendo anche ad ogni informazione, compresa l'acquisizione di copie documentali, l'audizione dell'Amministratore/Presidente, del personale dirigente o l'assunzione

di testimonianze comunque relative al servizio svolto, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della Società.

2. L'esercizio del controllo analogo, secondo le modalità di cui al punto precedente indicate e nel rispetto dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni, mira tra l'altro a:

- a) verificare il regolare funzionamento del singolo servizio, in relazione al presente contratto, agli standard di qualità e quantità riportati nella Carta dei Servizi;
- b) valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di quantità e qualità degli interventi;
- c) verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.

3. La Società affidataria dovrà inoltre predisporre un report quadrimestrale concordato e destinato al Comune - ufficio partecipate. Tale report ha il fine di consentire la verifica dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della qualità della gestione del Gestore, anche con specifico riferimento allo stato di gestione degli insoluti.

4. La società deve inoltre garantire che il personale mantenga un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli Utenti, fornendo ogni informazione riguardo ai servizi resi.

#### **Art. 14 - Referenti per l'esecuzione del Contratto**

1. Le relazioni tra le parti per l'esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per il Comune:

- a) dal Settore Finanziario - ufficio partecipate per ciò che riguarda gli aspetti di natura economico-finanziario del presente contratto di servizio;
- b) dal Settore Corpo Polizia Locale per quanto riguarda il rispetto del regolamento delle aree di sosta a pagamento, e la gestione delle violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Gestore nominato "Ausiliario della Sosta" con decreto sindacale.
- c) dal Settore Opere per l'Ambiente e il Territorio - ufficio viabilità per ciò che riguarda tutti gli aspetti tecnici e di organizzazione del servizio di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento, con particolare riferimento alla disciplina delle aree, alla segnaletica, alle procedure per l'installazione delle attrezzature, all'istruttoria per la determinazione, da parte dell'organo competente, delle tariffe del servizio.



### **Art. 15 - Cessione del contratto**

1. Il Gestore non può cedere o trasferire a Terzi la titolarità del presente contratto di servizio.

### **Art. 16 - Esecuzione d'ufficio**

1. Qualora il Comune verifici inefficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali e la Società, seppur regolarmente diffidata, non ottemperi alle richieste del Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio a spese del Gestore, le prestazioni e/o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

1. Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono o la sospensione ingiustificata del servizio oggetto della concessione;
- b) la cessione del contratto;
- c) l'insorgere di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate pur a seguito di regolare diffida, dopo un minimo di 3 (tre) contestazioni.

2. Al ricorrere di ognuno di tali casi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, quando il Comune dichiarerà al Gestore che intende avvalersi della presente clausola.

3. Il Comune potrà sempre, per ragioni di pubblico interesse, risolvere il presente contratto, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso il Gestore verrà sollevato da ogni onere verso il Comune ed allo stesso sarà corrisposto un equo indennizzo delle spese sostenute.

### **Art. 18 · Controversie tra le parti**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti non definite bonariamente, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Monza.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto stesso, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio.

**Art. 19 - Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Gestore è individuato Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Paderno Dugnano nella persona del Sindaco.
2. Nel trattamento dei dati il Gestore deve attenersi a quanto disposto dalla Legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
3. Il trattamento è autorizzato per i soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

**Art. 20 - Forma e spese del presente contratto**

1. Il presente contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità informatica.
2. Le spese di stipulazione del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente all'atto stesso sono a carico del Gestore.
3. Il presente contratto, redatto con modalità elettronica, si compone di 10 (dieci) pagine.

PER IL COMUNE

Il Direttore Franca Rossetti

PER L'AGES. S.P.A.

Il Direttore Giancarlo Joli

(il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2015 e s.m.i.)